

ANNA SILDARI (*)

*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE CULTURALE

"LEARTI ETS"

Art. 1 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale ad Ascoli Piceno in Via P. Marucci, 10

Art. 2 - Oggetto e scopo

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività culturali:

Attività culturali formative, corsi di formazione, attività didattiche, corsi di insegnamento e aggiornamento musicale, corsi regionali, corsi provinciali, corsi di specializzazione, corsi di lingua, ripetizioni scolastiche e universitarie, corsi di informatica, propagandare e promuovere iniziative culturali nei campi della musica, arte, spettacolo in genere.

L'Associazione è apolitica e può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle caratteristiche sopra indicate.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, o da elargizioni contributi di enti o pubblici e private persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Il fondo dell'Associazione è costituito dalle quote associative che verranno annualmente fissate dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali contributi volontari di soci, da elargizioni e dai ricavati delle iniziative sociali. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto

dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di donazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi né in caso di scioglimenti dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4 - Fondatori, Soci, Benemeriti e beneficiari dell'Associazione

Sono aderenti alla associazione:

i Fondatori, i soci dell'associazione, i benemeriti dell'associazione e i beneficiari dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età o del minore per mezzo del relativo legale rappresentante (genitore o tutore) il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi

CF
20

direttivi dell'associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la associazione si propone, l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamento. In presenza di inadempimenti agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica l'eventuale rigetto della domanda di ammissione all'interessato. La decisione del rigetto deve essere adottata e comunicata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; l'interessato può proporre ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. In caso di socio minorenni sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri del socio maggiorenne da esercitare l'attribuzione *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso (genitore o tutore).

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche hanno durata biennale.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio.

Essa inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del suo	
Presidente e delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione.	
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga	
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli aderenti.	
La convocazione è fatta alternativamente mediante affissione nella	
bacheca presso la sede dell'associazione oppure mediante lettera	
raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora	
della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle	
materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal	
Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio	
Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga	
al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.	
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità,	
la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza	
raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno	
dell'adunanza.	
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in	
prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In	
seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia	
il numero dei presenti e la sua adunanza non può svolgersi nello stesso	
giorno fissato per la prima convocazione.	
Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche	
mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione e può essere	
conferita solamente ad altro aderente.	
Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche	

statuarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo in mancanza

da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata entro il primo trimestre di ogni anno sociale ed è competente alle nomine delle cariche sociali ed agli indirizzi dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci con lettera motivata diretta al Consiglio stesso.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge (vedi Art. 13) o dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea stessa;
- c) approva il Bilancio consuntivo (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e il Bilancio;



d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe e, nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.

È possibile svolgere l'assemblea attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), mediante comunicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In questo caso saranno fornite le relative informazioni circa le firme da apporre.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre membri che devono essere aderenti all'Associazione. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

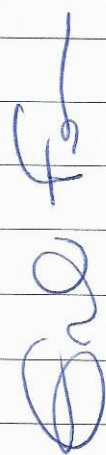
Dalla nomina a Consigliere non consegue nessun compenso salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono previste limitazioni nella rielezione di membri del Consiglio Direttivo già in carica.

Art. 8 - Il Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne



promuove le riforme ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Non sono previste limitazioni nella rielezione del Presidente già in carica.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

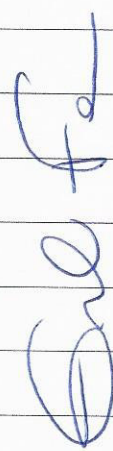
Non sono previste limitazioni nella rielezione del Vice Presidente già in carica.

Art. 10 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 11 - Il Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio. I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Il Bilancio d'esercizio deve essere redatto ogni anno entro 30/04 dell'anno successivo e depositato presso registro unico del terzo settore entro 30/06 in conformità alla



modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Ove le entrate nell'anno precedente siano inferiori a € 220.000,00 euro il Bilancio può essere redatto in forma di rendiconto per cassa.

Art. 12 - Avanzi di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - Organo di Controllo

È prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei tre seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 14 - Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla

liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art. 16 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

Tutte le comunicazioni originariamente previste per raccomandata possono essere trasmesse, in sostituzione, via PEC o mediante semplice e-mail ove il numero degli aventi diritto siano maggiori di n. 40 unità.

Ascoli Piceno, 19 febbraio 2024

